

Scheda di sintesi

Legge n. 206/2023

“Disposizioni organiche per la valorizzazione,
la promozione e la tutela del made in Italy”

8 GENNAIO 2024



Legge 27 dicembre 2023, n. 206 “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”

Titolo I – PRINCIPI E OBIETTIVI

Art. 2 (Obiettivi e ambiti di intervento)

Si recano indirizzi alle Amministrazioni centrali e locali affinché orientino la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani che operano o intendano impegnarsi, professionalmente e negli studi, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche, nonché del turismo. Le medesime amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'econinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché di inclusione sociale, di valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e di non discriminazione fra le imprese.

Si specifica che le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE.

Art. 3 (Giornata nazionale del made in Italy)

Si istituisce, per il 15 aprile di ciascun anno, la “Giornata nazionale del made in Italy” per celebrare la quale si prevede che l'organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del Made in Italy possa essere realizzata e favorita dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, compresa l'Associazione marchi storici d'Italia e quelle operanti nel settore del design, anche industriale.

Titolo II - CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI

Capo I – MISURE GENERALI

Art. 4 (Fondo nazionale del made in Italy)

Si istituisce - nello stato di previsione del MEF - il “Fondo nazionale del made in Italy,” con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare.

Si autorizza, pertanto, il Fondo a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di “società per azioni”, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, aventi sede legale Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

I requisiti di accesso al Fondo, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse e del “soggetto gestore”, saranno definiti con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Art. 5 (Sostegno all'imprenditorialità)

Si istituisce, nell'ambito della misura d'incentivazione di cui al [D.lgs. 185/2000](#), un'apposita riserva - per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024 - destinata al finanziamento degli interventi di

cui al Capo 01, Titolo I, del medesimo decreto legislativo, rivolti alle imprese a prevalente partecipazione femminile.

I benefici consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti.

Art. 6 (Misure di incentivazione della proprietà industriale)

Si autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024 per la concessione, per l'anno 2024, sia alle start up innovative, che alle microimprese, del Voucher 3I – Investire in Innovazione, per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.

I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I saranno definiti con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo II – MISURE SETTORIALI

Art. 8 (Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale)

Si prevede che il MIMIT, d'intesa con il MASAF, promuova lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile e sostenga: la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa, ai sistemi di incollaggio.

A tali fini si prevede la concessione, nel 2024, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2024, saranno individuati i soggetti beneficiari, le modalità di attuazione della misura e il soggetto incaricato della relativa gestione.

Il comma 3 reca disposizioni di coordinamento normativo in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per gli *"interventi selvicolture"*. In particolare vengono abrogati i commi secondo e terzo dell'art. 36 del [D.L. 77/2021](#).

Art. 9 (Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)

Si prevede che il MASAF, al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, stabilisca, con proprio Decreto non regolamentare le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari dai commercianti di olive. Le suddette modalità di registrazione saranno stabilite dal decreto nell'ambito SIAN.

Il comma 2 modifica l'art. 16 della [Legge 9/2013](#), eliminando il riferimento al riconoscimento delle imprese ai sensi del Regolamento 1019/2002/CE, recante norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, non più in vigore. Conseguentemente l'ambito soggettivo della norma diviene quello di *"tutte le imprese che provvedono all'annotazione nel registro ai fini della tracciabilità delle produzioni nazionali"*. Pertanto, viene meno anche la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.

Art. 10 (Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo)

Si prevede che il MiMIT, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

A tali fini è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2024, saranno individuate le imprese beneficiarie beneficiari, le modalità di attuazione della misura, il soggetto in-house incaricato della relativa gestione.

Art. 11 (Misure per la transizione verde e digitale nella moda)

Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il MiMIT promuova e sostenga gli investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2024, saranno individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura e il soggetto gestore.

Art. 16 (Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche)

Si prevede l'adozione di "Linee guida" volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'Allegato X alla Direttiva 2014/24/UE, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) con riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni. In base al comma 2, nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle Linee guida succitate, potrà essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

Titolo III – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 18 (Liceo del made in Italy)

Si istituisce il percorso liceale del "made in Italy", che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy.

Art. 19 (Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»)

Si dispone la costituzione della Fondazione denominata "Imprese e competenze per il made in Italy" con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy, ivi comprese quelle titolari di Marchi Storici, e i Licei del made in Italy e lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.

Titolo VI – MISURE DI PROMOZIONE

Art. 20 (Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy)

Si istituisce l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy, affidandone la cura e la gestione alla Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy" di cui all'articolo precedente.

Art. 22 (Registrazione di marchi per i luoghi della cultura)

Si consente agli istituti e i luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) di registrare il marchio che li caratterizza e di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

Art. 25 (Imprese culturali e creative)

Si definisce, al comma 2, *“impresa culturale e creativa”* qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che:

- svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

- svolge in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali ovvero attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Per *“beni culturali”* si intendono quelli così definiti dall'art. 2, comma 2 del D.lgs. 42/2004 (cose immobili e mobili *“che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”*).

Le disposizioni dell'articolo in commento si applicano anche agli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (D.lgs. n.117/2017, art. 11, comma 2), alle imprese sociali, nonché alle associazioni e fondazioni che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività sopra indicate.

La definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della qualifica di *“impresa culturale e creativa”*, nonché delle ipotesi di revoca è demandata a un successivo Decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio 2024.

Si definiscono altresì, al comma 7, le *“start up innovative culturali e creative”*, per tali intendendosi quelle di cui all'art. 25 del [D.L. 179/2012](#) in possesso dei requisiti di cui al comma 2, regolarmente iscritte alla Sezione speciale delle imprese culturali e creative da istituirsi presso le CCIAA ai sensi del comma 8.

Con il comma 9, infine, si consente alle imprese culturali e creative l'introduzione nella denominazione sociale della dicitura *“impresa culturale e creativa”* o *“ICC”* e l'utilizzo di tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

Art. 27 (Creatori digitali)

Si definiscono *“creatori digitali”* gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale (opere, o parti di esse, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelate dalla Legge sul diritto d'autore e diffuse su reti di comunicazione elettronica).

A tale proposito si demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 90 giorni dal 1° gennaio 2024, l'istituzione di un apposito *“repertorio”* nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere in commento.

Art. 29 (Contributo per le imprese culturali e creative)

Si prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del MiC di contributi a favore delle imprese culturali e creative di cui all'art. 25. L'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale è demandata a un Decreto del Ministro della cultura da adottarsi previa intesa in Conferenza unificata.

Art. 30 (Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)

Si prevede l'adozione, ogni tre anni, di un "Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative" (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) a cura del MiC, attraverso il quale:

- definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti;
- favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;
- favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
- incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito, con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;
- favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;
- promuovere studi, ricerche, eventi in ambito nazionale.

Art. 33 (Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali)

Si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati rionali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico. Le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse sono demandate a un Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare, sentita la Conferenza unificata, entro 60 giorni dal 1° gennaio 2024.

Art. 35 (Promozione della cucina italiana all'estero)

Si istituisce - nello stato di previsione del MASAF - un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, volto a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana e alla loro valorizzazione, nonché la formazione del personale anche attraverso scambi culturali, per la corretta preparazione dei piatti e l'utilizzo dei prodotti, anche attraverso il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.

La definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo è demandata a un apposito Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 36 (Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore)

Si integra la disciplina vigente in materia di interventi finanziari dell'ISMEA in favore delle imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, consentendo a ISMEA di concedere - nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 132, della Legge 662/1996 - mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione.

I criteri e le modalità per la concessione di mutui, nonché l'importo e la durata massimi dei finanziamenti saranno definiti con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2024.

Art. 37 (Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo)

Si integra la disciplina vigente in materia di interventi finanziari dell'ISMEA in favore delle imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, consentendo a ISMEA di concedere - nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 132, della Legge 662/1996 - mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione.

I criteri e le modalità per la concessione di mutui, nonché l'importo e la durata massimi dei finanziamenti saranno definiti con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2024.

Art. 38 (Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

Si istituisce, presso il MASAF, un Fondo destinato a sostenere il miglioramento delle razze animali allevate in Italia con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con l'obiettivo di sostenere i Comuni che adottano iniziative a ripristinare, mantenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali.

I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno stabiliti con uno o più Decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 150 giorni dal 1° gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Art. 39 (Distretti del prodotto tipico italiano)

Si istituisce, presso il MASAF, il "Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano" con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Per "distretti del prodotto tipico italiano" si intende l'insieme dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare a valenza fortemente territoriale, al fine della sua valorizzazione e promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.

I distretti in commento sono "riconosciuti" con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della proposta della Regione o della Provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che tiene conto dei seguenti criteri:

- a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;
- b) rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;
- c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.

Per ciascun distretto è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto di 20.000 euro, a valere sulle risorse del relativo Fondo, per lo studio di fattibilità da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto. Sono altresì previste agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per investimenti e progetti di ricerca, "cofinanziati" dalla Regione per una quota pari al 30%, come specificati con successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare, sentita la Conferenza unificata.

Il comma 7 precisa infine che possono essere riconosciuti quali "distretti del prodotto tipico italiano" i "distretti del cibo" di cui al comma 2 dell'art. 13 del [D.lgs. 228/2001](#), che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo in esame.

Titolo V – TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY Capo I - PRODOTTI NON AGROALIMENTARI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 41 (Contrassegno per il made in Italy)

Si istituisce un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci ossia di un contrassegno che le imprese che producono beni sul territorio nazionale potranno, su base volontaria, apporre sui predetti beni.

Il comma 4 dettaglia taluni contenuti essenziali del Decreto ministeriale attuativo, tra cui l'indicazione delle forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno, le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi, i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione ad apporre il contrassegno.

L'articolo in commento non si applica alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni in materia.

Artt. da 42 a 46

Si recano disposizioni volte a tutelare e proteggere le indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali, anticipando, in una qualche misura, un'iniziativa già avviata dalla Commissione europea (Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ relativa alla protezione delle "IG" non agri: [Regolamento \(UE\) 2023/2411 del 18 ottobre 2023](#) in vigore dal 16.11.2023 e che istituisce una protezione a livello Unionale delle IG per i prodotti artigianali e industriali, come gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ecc.).

In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, con l'art. 42 si consente alle regioni di effettuare (secondo modalità e termini da definirsi con accordo in sede di Conferenza permanente da conseguirsi entro 90 giorni dal 1° gennaio 2024), una ricognizione delle produzioni tipiche che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.

Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al MiMIT che, con Decreto da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente, definirà un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

A tale proposito si dispone che le Associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica possano adottare disciplinari di produzione e presentare alla Regione la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della predetta ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici.

I disciplinari di produzione e la dichiarazione di manifestazione di interesse alla ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche potranno essere, rispettivamente, adottati e presentate dalle Associazioni dei produttori operanti in una determinata zona, costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare.

Sono compiti di dette Associazioni: elaborazione del disciplinare di produzione ed esecuzione dei controlli interni (lett. a), esercizio delle azioni legali a tutela dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto (lett. b), promozione di iniziative di sostenibilità (lett. c) e compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica (lett. d).

I disciplinari di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici dovranno contenere i seguenti elementi minimi:

- a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
- b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
- c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
- e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
- f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
- g) eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto in questione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 45, il disciplinare è depositato dalle Associazioni dei produttori presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.

Si riconosce, infine, alle Associazioni di produttori un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico legato alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro per il 2024.

Le modalità attuative del contributo sono demandate a un Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Art. 47 (Blockchain per la tracciabilità delle filiere)

Si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 per consentire al MIMIT di promuovere e sostenere la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy. A tale fine istituisce presso il MIMIT un "catalogo nazionale per il censimento delle tecnologie basate su registri distribuiti", consentendo al MIMIT di concedere alle PMI che ne facciano richiesta contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per:

- a) progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy;
- b) la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

Art. 48 (Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)

Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro in conto capitale per il 2024, per promuovere e sostenere gli investimenti in strumenti e tecnologie c.d. acceleranti per la digitalizzazione dell'industria e dell'artigianato nelle varie fasi della filiera produttiva e od o utili per lo sviluppo di nuovi modelli di commercio elettronico e di marketing.

La disposizione fa riferimento in particolare all'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi (c.d. "metaverso") utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing.

La definizione del valore massimo del contributo, i suoi presupposti, le condizioni e modalità di richiesta e di utilizzo, sono rimessi ad un successivo Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2024.